



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **288/2019** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED]; elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI- OPPONENTI

contro

SOLUTION BANK SPA (GIÀ CREDITO DI ROMAGNA SPA) (C.F. 03374640401), con il
patrocinio dell'avv. **GAMBERINI ALBERTO**; elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO- OPPOSTO

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Per [REDACTED]

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, per le ragioni esposte nella narrativa in atti: - In via preliminare ed in rito: respingere l’eccezione della terza chiamata di incompetenza per materia e/o territorio del Tribunale di Forlì in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Bologna, con riferimento alla domanda dell’opponente di simulazione relativa per interposizione fittizia del contratto di mutuo chirografario in data 21.03.2016 rinegoziato con atto del 31.01.2017, siccome infondata in fatto ed in diritto. - Nel merito: o accertare e dichiarare la simulazione relativa per interposizione fittizia del contratto di mutuo chirografario di cui è causa stipulato in data 21.03.2016 fra il Credito di Romagna s.p.a. (ora Solution Bank s.p.a.) ed i sig.ri

[REDACTED] o accertare e dichiarare altresì l’illiceità del contratto dissimulato in quanto in violazione delle norme inderogabili in tema di corretto esercizio dell’attività creditizia ed in violazione dei principi di ordine pubblico meglio tratteggiati in atti; o conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. [REDACTED] non è debitore di alcuna somma nei confronti del Credito di Romagna s.p.a. in relazione al contratto di mutuo chirografario in data 21.03.2016, rinegoziato con atto del 31.01.2017; o respingere ogni domanda ed eccezione avversaria formulata nei confronti del sig. [REDACTED] siccome infondata in fatto ed in diritto; per l’effetto: o annullare, revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1669/2018 (R.G. n. 3766/2018) emesso dal Tribunale di Forlì in data 01-11.12.2018, siccome nullo e comunque afferente a pretese illegittime, nonché infondate in fatto ed in diritto, e carente dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali del 15%, Iva e CPA come per legge”.

Per [REDACTED]

“Accertarsi che fra il Credito di Romagna, gli attuali ingiunti fra cui l’opponente, e la [REDACTED] [REDACTED] è intercorso un accordo simulatorio in base al quale i secondi sono apparsi come mutuatari del contratto di mutuo di cui al ricorso monitorio, mentre in effetti lo era esclusivamente la [REDACTED] la quale ultima è quindi da ritenersi unica ed esclusiva debitrice della somma ingiunta; • revocarsi in toto il decreto opposto in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato; • con vittoria di spese, compensi come da DM n. 55/2014, ed IVA e C.p.a. come per legge”.

Per parte convenuta opposta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: Nel merito: - dichiarare le avverse istanze/domande/eccezioni/opposizioni infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, e pertanto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto emesso dall’Ill.mo Codesto Tribunale n. 1669/2018. In ogni caso: - condannare i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], in solido

tra loro e con gli altri ingiunti di cui al decreto ingiuntivo opposto, al pagamento in favore di SOLUTION BANK S.P.A. (già CREDITO DI ROMAGNA S.P.A), come sopra rappresentata e domiciliata, in persona del suo Procuratore speciale, della somma, alla data del 31/07/2018, di complessivi € 1.632.204,13#, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal 01/08/2018 sulle sorti di riferimento e dalle rispettive scadenze e, comunque, entro i limiti delle soglie previste dalla L. 108/96 ove inferiori. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA, CPA e rimborso Sp.Forf. 15% come per legge”.

Per parte terza chiamata:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta e rejeta: in via preliminare: accertare e dichiarare l’incompetenza per materia e/o territorio del Tribunale ordinario di Forlì in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Bologna relativamente alla domanda di accertamento della natura di finanziamento soci che tutti i soci della ██████████ hanno effettuato nei confronti della comparente con le somme concesse a mutuo dalla Banca, per tutti i motivi sopra esposti, e per l’effetto sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio di opposizione a d.i. R.G. n. 288/2019 instaurato presso il Tribunale di Forlì fino all’esito del giudizio di accertamento da instaurarsi presso la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Bologna; nel merito: accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di mutuo stipulato tra la Banca ed i soci e per l’effetto respingere le domande proposte dall’opponente poiché infondate in fatto e diritto, estromettere la comparente società dal presente giudizio per estraneità della medesima dai fatti di causa così come rappresentati dall’opponente; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa anche di CTP e CTU”.

In via istruttoria come da terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Credito di Romagna S.p.a. chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1669/18 nei confronti di ██████████ per la somma complessiva di Euro 1.632.204,13 oltre ad interessi e spese.

A sostegno della domanda monitoria esponeva:

- Di essere creditrice dei sopra citati soggetti a fronte dell’inadempimento di questi agli obblighi scaturenti dall’avvenuta conclusione del contratto di mutuo chirografario del 21 marzo 2016 (doc. 2 ricorso), dell’originario importo di Euro 1.500.000,00, poi successivamente oggetto di rinegoziazione;
- Alla data del 31 luglio 2018 l’esposizione debitoria era così ripartita:

- 1) Euro 1.390.587,97 per debito residuo;
- 2) Euro 191.078,86 per totale rate scadute;
- 3) Euro 50.537,30 per interessi;
- 4) Euro 2,00 per oneri;

- In data 18 luglio 2018 veniva inviata raccomandata ai debitori, contenente avviso di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di adempimento (doc. 5);

- A fronte del persistente inadempimento Credito di Romagna S.p.a. agiva in via monitoria.

Veniva dunque emesso il provvedimento monitorio, nella presente sede opposto da [REDACTED] e [REDACTED] (a fronte della riunione al presente procedimento di quello portante R.G. 341/19, incardinato da [REDACTED])

Questi i motivi di opposizione:

- Natura simulata del contratto di mutuo per interposizione fittizia di persona;
- Violazione norme in materia di erogazione del credito.

Pur non spiegando alcuna domanda nei confronti di [REDACTED] gli opposenti ne chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione alla chiamata in causa, ritenendola parte dell'accordo simulatorio.

Si costituiva l'istituto di credito contestando le avverse ricostruzioni, ritenendole infondate e defatigatorie. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Si costituiva altresì [REDACTED] chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, contestando dunque la ricostruzione offerta dagli opposenti ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, a fronte della competenza del Tribunale di Bologna, sez. specializzata in materia di Impresa.

All'esito della prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20 aprile 2022 i difensori precisavano le conclusioni nei termini sopra riportati a la causa veniva trattenuta in decisione.

Le opposizioni proposte da [REDACTED] sono, all'evidenza, infondate.

Preliminarmente, tuttavia, occorre risolvere l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Forlì, sollevata da parte terza chiamata [REDACTED]

Sostiene infatti detta parte che la competenza spetti alla sezione specializzata in materia d'impresa del

Tribunale di Bologna, in quanto la domanda di simulazione svolta dagli opposenti postula l'accertamento dell'eventuale finanziamento soci, materia questa certamente rientrante nella competenza delle Sezioni Specializzate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003.

L'eccezione poggia su assunti palesemente erronei.

È principio noto quello per il quale la competenza – sia essa per materia o per territorio – si radica in base alla domanda.

In seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda va individuata nella domanda monitoria e non in quella “a valle” contenuta nell'atto di opposizione; in sostanza, infatti, la proposta opposizione non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 14910/13). È dunque su di essa che si costituisce il rapporto principale e è ad essa che bisogna fare riferimento ai fini della determinazione della competenza.

Se ciò è vero, come è, oggetto della domanda monitoria altro non è se non la domanda di pagamento di quanto dovuto a fronte dell'avvenuta conclusione di un contratto di mutuo.

Ciò radica la competenza dell'intestato Tribunale, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da Cesena & Co. Soc. Coop in L.C.A.

Venendo al merito, si osserva quanto segue.

In data 21 marzo 2016 Credito di Romagna S.p.a. ha concesso a [REDACTED] finanziamento di Euro 1.500.000,00 inquadrato quale mutuo chirografario a consumatore (doc. 3 parte terza chiamata).

La somma è confluita sul conto corrente n. 20/01/07662 acceso da tutti i predetti soggetti.

I mutuatari non hanno provveduto al pagamento delle rate, sì da far maturare il debito di cui alla domanda monitoria (doc. 4 monitorio, doc. 5 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte opposta).

Nessuna delle circostanze sopra esposte è contestata dagli opposenti.

Questi, viceversa, hanno eccepito la natura simulata del mutuo sulla base della seguente ricostruzione.

Il soggetto che necessitava di liquidità era in realtà [REDACTED] (oggi fallita); poiché questa era partecipata al 99,99% da [REDACTED] che tuttavia non risultava soggetto “finanziabile”, l'accordo era di erogare fittiziamente l'importo agli odierni ingiunti, i quali poi avrebbero trasferito la somma su conto corrente intestato a [REDACTED], che avrebbe provveduto alla restituzione delle rate.

A sostegno di questa tesi hanno evidenziato la contestualità dell'accredito della somma sul conto corrente intestato agli ingiunti e del successivo versamento da questo ad altro conto corrente intestato a [REDACTED] – n. 06439 – nonché la presenza di vari elementi indiziari da cui evincere la prova della

dedotta simulazione (mancanza di interesse degli ingiunti a conseguire il finanziamento per esigenze personali, indicazione nel contratto di mutuo dell'indirizzo presso cui aveva sede legale [REDACTED]

[REDACTED] necessità di questa di concludere un affare relativo ad un calciatore).

Parte opposta e terza chiamata hanno fortemente contestato detta impostazione che, alla luce degli atti di causa, deve ritenersi totalmente infondata.

Si tratta di assunti che mirano a fare ritenere sussistente un'ipotesi di interposizione fittizia di persona, nell'ambito della quale gli ingiunti – soggetti interposti – non avrebbero beneficiato di alcun effetto del contratto di mutuo, che si sarebbe prodotto unicamente in capo a [REDACTED]

È la stessa ricostruzione fattuale offerta dagli opposenti a smentire, tuttavia, la possibilità di configurare l'accordo simulatorio.

Procedendo con ordine è bene sottolineare che l'interposizione fittizia di persona costituisce un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva in cui l'accordo è necessariamente trilaterale, ovvero intercorre tra terzo contraente, interponente ed interposto, affinché l'interponente presti semplicemente il proprio nome in seno al testo contrattuale, senza tuttavia fare propri gli effetti del contratto, che si determinano unicamente in capo all'interposto (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 7728/86, Cass. Civ. ord. n. 17389/11, Cass. Civ. sent. n. 7537/17).

Nel caso che occupa, viceversa, gli ingiunti hanno voluto essere parti effettive del contratto di mutuo; prova ne sia quanto descritto nello stesso atto di citazione in opposizione, laddove si legge “... è opportuno premettere che tutti gli ingiunti erano membri del consiglio di amministrazione sia della ora fallita [REDACTED] a. sia della [REDACTED].. in tale loro veste i predetti si sono rivolti al Credito di Romagna nel 2016 per chiedere sostegno finanziario per [REDACTED] che già allora versava in crisi di liquidità...”.

Dunque questi hanno personalmente sottoscritto il contratto di mutuo, hanno acceso il relativo conto corrente su cui fare transitare le somme, per poi destinarle alla società di cui erano appunto amministratori.

Si noti che nessun documento contrattuale è stato disconosciuto dagli opposenti.

Può senz'altro dirsi che gli odierni opposenti hanno dunque voluto, accettato e beneficiato degli effetti del contratto di mutuo, a nulla rilevando il successivo fine di destinare le somme alla società.

Il contratto di mutuo si è dunque validamente concluso e gli opposenti hanno voluto non solo figurare, ma essere i destinatari del finanziamento (ovvero i mutuatari), sì da avere la disponibilità della somma, per poi trasferirla in capo alla società.

Quanto esposto già consente di escludere la sussistenza di un'ipotesi simulatoria.

Ma vi è di più.

A mente di quanto previsto dagli artt. 1417 e 2687 c.c., a fronte delle contestazioni delle controparti, l'onere di provare la sussistenza dell'accordo simulatorio incombe su chi ne allega la sussistenza.

Se la domanda, come nel caso che occupa, è proposta da una delle parti del presunto accordo, questa ha l'onere di munirsi della controdi chiarazione, tranne nel caso in cui la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.

Trattandosi di contratto bancario, che richiede la forma scritta *ad substantiam*, "... la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra un limite non solo nelle normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, comma 2, c.c. e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdi chiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dar vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente...", (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 4738/15).

Gli oppositori non hanno affatto prodotto la controdi chiarazione; *a fortiori* dunque la domanda si profila infondata.

Né merita accoglimento il tentativo di sostenere che il contratto dissimulato fosse in realtà illecito in quanto volto a finanziare un soggetto insolvente, con conseguente violazione delle norme relative alla corretta erogazione del credito.

L'allegazione è chiaramente proposta al fine di consentire l'operatività dell' "alleggerimento" probatorio di cui all'art. 1417 c.c. ultima parte.

Sul punto è necessario e sufficiente sottolineare che il contratto dissimulato può classificarsi illecito, ai sensi dell'art. 1417 c.c., solo qualora persegua interessi che l'ordinamento reprime.

Non a caso si è ritenuta l'illiceità del contratto che si pone in contrasto con il divieto dei patti commissori sancito dall'art. 2744 c.c. (Cass. Civ. sent. n. 7878/94 e Cass. Civ. sent. n. 8325/90); tuttavia se i contraenti si sono limitati a non osservare prescrizioni di legge che condizionano la validità del negozio (Cass. Civ. sent. n. 1535/2000) o hanno realizzato un'attività negoziale preordinata allo scopo di ledere le future ragioni di un legittimario (Cass. Civ. sent. n. 8942/94), non si configura alcuna illiceità del contratto dissimulato, la cui prova dunque non può prescindere dalla controdi chiarazione.

Dunque l'illiceità deve caratterizzare il patto occulto, non il fatto in sé dell'occultamento, tanto che non può ritenersi illecito l'atto dissimulato al solo scopo di evadere un obbligo fiscale.

Ciò posto, quand'anche si ritenesse che [REDACTED] non fosse, all'epoca di conclusione del contratto di mutuo, soggetto solvibile e non potesse dunque essere finanziata (circostanza, peraltro contestata da opposta e terza chiamata), può ritenersi che il contratto dissimulato (ovvero quello volto a

finanziare l'odierna terza chiamata in causa) fosse illecito?

La risposta deve essere negativa.

Anzitutto in quanto il *discrimen* tra concessione legittima e concessione abusiva del credito risiede sostanzialmente nell'irreversibilità dello stato di insolvenza, che deve evidentemente essere conosciuto dall'intermediario, e di ciò non vi è prova nel caso che occupa, non essendo a tal fine affatto sufficiente la sentenza avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di insolvenza di [REDACTED]

In secondo luogo, in ogni caso, quand'anche si potesse ritenere sussistente una concessione abusiva del credito, non può comunque ritenersi l'illiceità del contratto dissimulato.

Al più potrà profilarsi una responsabilità dell'intermediario ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1173 e 1176, comma 2, c.c. (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 18610/21, che ha affermato che *"L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa"*).

Conclusivamente, i motivi di opposizione si rivelano tutti infondati; ciò determina il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti degli opposenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, valori minimi quanto alle fasi istruttoria (essendo state rigettate le istanze istruttorie) e decisionale (a fronte della concentrazione dei tempi ex art. 190 c.p.c. e del tenore degli atti finali).

Gli opposenti devono essere condannati altresì alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata a fronte dell'infondatezza dei motivi di opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta le opposizioni proposte da [REDACTED]
- 2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1669/18, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di [REDACTED]
- 3) Dichiara tenuti e condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 26.158,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 4) Dichiara tenuti e condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento

in favore di parte terza chiamata della somma di Euro 26.158,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 23 giugno 2022

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca